

ORIGINALE DELIBERAZIONE

REG. N. 33

OGGETTO: Costituzione in giudizio e nomina rappresentante del Comune per i ricorsi in appello avanti la Commissione Tributaria Reg. di Palermo sezione staccata di CL – TARSU 2009 Sig.ri Mingoia V.zo – Mulè C.ro – Scannella Filippo Sola Carmelo – Palumbo M. e Leone Enzo

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13,00 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	}	SINDACO
2)	NUCERA VINCENZO		
3)	SORCE SEBASTIANO	}	ASSESSORI
4)	GELSOMINO FRANCESCA		
5)	LA PIANA GAETANO		
6)	=====		
7)	=====		

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Nicastro Maria.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che l'ATO Ambiente CL1 di Caltanissetta, gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ha proceduto all'emissione del ruolo n. 2010/82 per la riscossione della TARSU 2009;

CHE al momento della notifica delle cartelle di pagamento da parte della Serit Sicilia S.p.a. numerosi contribuenti hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta contro la sopra menzionata Società e contestualmente contro questo Comune per illegittimità ed infondatezza dell'iscrizione a ruolo;

CONSIDERATO che le Sez. 1 e 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta hanno, con le sottoelencate sentenze, in parziale accoglimento del ricorso delle parti contribuenti, dichiarato dovuta la TARSU sulla base delle aliquote vigenti prima della determina sindacale n. 24/2008:

SEZ. 3

1. n. 428/03/12 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Palumbo Maurizio;
2. n. 50/03/13 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Leone Enzo;

SEZ. 1

3. n. 32/01/13 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Mingoia Vincenzo;
4. n. 30/01/13 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Mulè Calogero;
5. n. 29/01/13 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Scannella Filippo;
6. n. 31/01/13 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Sola Carmelo;

RITENUTO opportuno proporre appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale – Sezione staccata di Caltanissetta al fine di far valere le ragioni di questo Comune, legittimato ad intervenire nel contraddittorio per dimostrare l'infondatezza in diritto ed in fatto delle sentenze sopra menzionate ed evitare danni patrimoniali e certi all'Ente;

VISTO l'art. 11 comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, così sostituito dall'art. 3 bis, D.L. 31.03.2005, n.44, che così recita: “ l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli Enti Locali, privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un soggetto abilitato ai sensi di quanto previsto dalla succitata norma;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la L.212/2000;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1) Ricorrere in appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione staccata di Caltanissetta, avverso le sentenze in premessa specificate con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta Sez. n. 1 e 3 si è espressa in merito ai ricorsi presentati avverso le cartelle esattoriali per TARSU 2009.
- 2) Affidare la rappresentanza e la difesa del Comune al titolare della posizione organizzativa responsabile della gestione del tributo, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 31/03/2005, n. 44, Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R.44\91.
- 4) Dare mandato all'ufficio competente di tutti gli atti consequenziali al presente atto.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede;
RITENUTA la propria competenza;
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53 commi 1 e 2 della legge n.142/1990, recepita con L.R. n.48/1991 espressi in questi termini:
- parere tecnico
- parere contabile attestante la copertura finanziaria

FAVOREVOLE
Atto che non comporta
impegno di spesa

Ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Tributi facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.
- 2) Stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.